

Malattia: assenza del lavoratore alle visite di controllo

venerdì 15 giugno 2007

Segnaliamo agli associati una recente sentenza della Corte di cassazione, la n. 3921 del 20/2/2007, con la quale si ribadisce un principio che è consolidato da costante giurisprudenza: il lavoratore in malattia trovato assente alla visita di controllo dell'INPS, non può addurre a giustificazione il fatto di essersi recato da un medico specialista, dovendo altresì dimostrare di essere stato nell'impossibilità di recarsi presso lo stesso al di fuori delle fasce di reperibilità (10-12 e 17-19 di ogni giorno, compresi domenicali e festivi).

In caso di assenza al controllo, come noto, l'INPS ritiene il lavoratore decaduto dal trattamento di malattia con conseguente perdita dell'indennità.

Il nostro CCNL all'art. 45 prevede un trattamento di miglior favore, in quanto permette al lavoratore di assentarsi nelle fasce orarie dal domicilio "per documentabili necessità per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché visite di controllo di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda".

E' quindi importante per determinare il comportamento dell'azienda l'esistenza della preventiva comunicazione; ciò non toglie che per le figure professionali a carico INPS (salariati) in caso di autonoma azione dell'istituto possa verificarsi comunque la decadenza dal trattamento di malattia qualora venisse dimostrata l'impossibilità di recarsi a tali visite fuori dalle fasce di reperibilità.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale – Massimo Cappelli